

Regolamento sui compiti e le competenze dell'Ufficio Esecutivo

Art. 1 L'Ufficio esecutivo è composto da otto membri al massimo ed è costituito come segue:

- a) il presidente
- b) il vicepresidente
- c) i membri

La ripartizione dei seggi (compreso il presidente) è fatta in rispetto delle regioni linguistiche:

- la parte germanofona ha diritto a 3 seggi
- la parte francofona ha diritto a 2 seggi
- la parte italoфона ha diritto a 1 seggio

Possano partecipare alle sedute con voto consultativo:

- il segretario generale
- il Responsabile della Comunicazione
- il consigliere giuridico
- il consigliere finanziario

I membri devono aver fatto parte del Comitato centrale. L'Ufficio esecutivo si costituisce e ripartisce esso stesso i suoi compiti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, fa stato il voto del presidente o del vicepresidente che dirige le riunioni.

Art. 2 L'Ufficio esecutivo si riunisce su richiesta del presidente secondo le esigenze, ma almeno una volta al mese. Le sedute vengono dirette dal presidente e, in sua assenza, dal vicepresidente. Una seduta deve anche essere convocata su richiesta di almeno la metà dei membri dell'Ufficio esecutivo.

Art. 3 L'Ufficio esecutivo deve comunicare al più presto le dimissioni del presidente sul giornale della Federazione. Il nuovo posto da occupare ed il profilo richiesto devono pure essere pubblicati sul giornale federativo. Solo un membro attivo in un servizio di Polizia può essere eletto.

Art. 4 L'Ufficio esecutivo dirige la Federazione secondo gli statuti e i regolamenti della FSFP, la rappresenta verso l'esterno e applica le decisioni degli organi federativi.

Le competenze e i compiti dell'UE si fondano sui regolamenti da essa definiti e confermati dal CC.

Art. 5 L'Ufficio esecutivo può provvedere indipendentemente alle assunzioni secondo le esigenze. Esso orienta il Comitato Centrale.

L'Ufficio esecutivo può far capo a degli aiuti temporanei di lavoro e pagarli in modo appropriato.

Il presente regolamento è stato accettato dall'Assemblea dei delegati del 26/27 giugno 2014 a Basilea. Esso annulla e sostituisce quello del 25 Marzo 2004 a Lucerna. Entra in vigore il 1° gennaio 2015.